

Con la sentenza n. 677 del 30 gennaio 2026, il TAR Campania ha ribadito che il coinvolgimento del Garante per il trattamento dei dati personali non è automatico quando l'accesso agli atti riguarda dati personali.

A detta dei giudici, il coinvolgimento dell'Autorità garante non è presupposto per l'accesso documentale e anche per l'accesso civico generalizzato rileva solo ove venga negata o differita l'ostensione per specifiche ragioni di protezione dei dati personali, che nel caso di specie non sono state rilevate dal comune. L'amministrazione, considerata la formulazione dell'istanza di accesso e le ulteriori specificazioni dei richiedenti, ha legittimamente riconosciuto ai medesimi richiedenti l'accesso richiesto, tenuto conto della posizione di confinanti dei richiedenti e dell'attualità dell'interesse all'ostensione della documentazione acquisita successivamente al 2017.

È disponibile sul sito della Giustizia amministrativa la [sentenza TAR Campania n. 677/2026](#).